



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE**

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 26.05.2023)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo	3
Art. 2 - Attività incentivate e destinatari	3
Art. 3 - Costituzione del fondo incentivante	4
Art. 4 - Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo	4
Art. 5 – Esclusioni	5
Art. 6 - Graduazione del fondo incentivante	6
Art. 7 - Ripartizione del fondo	7
Art. 8 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	7
Art. 9 - Conferimento degli incarichi	8
Art. 10 - Liquidazione dell'incentivo	9
Art. 11 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza	10
Art. 12 - Disciplina transitoria	10
Art. 13 - Rinvio e abrogazioni	11

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato semplicemente «codice») il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici destinino, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, in un apposito fondo, risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, ripartizione ed erogazione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Attività incentivate e destinatari

1. Le funzioni tecniche incentivate, ai sensi dell'art. 113 - comma 2 - del D.lgs.50/2016, sono esclusivamente le attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti¹
 - valutazione preventiva dei progetti,
 - predisposizione e controllo delle procedure i gara,
 - esecuzione dei contratti,
 - responsabile unico del procedimento,
 - direzione lavori,
 - direzione dell'esecuzione dei contratti nelle forniture di beni e servizi,
 - collaudo tecnico amministrativo e verifica di conformità,
 - collaudo statico.
2. I dipendenti che svolgono le suddette attività e i loro collaboratori sono i destinatari degli incentivi.
3. Per collaboratori si intendono coloro che forniscono supporto amministrativo o operativo a una parte o a tutto l'iter del procedimento.
4. Partecipano alla ripartizione del fondo i titolari di posizione organizzativa. Non partecipa alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016.

¹ L'art. 113, comma 2, parla di spese per investimenti. Poiché nel caso di beni e servizi non necessariamente le spese sono classificate come spese per investimenti, si ritiene di dover intendere, in tale ipotesi, "programmazione della spesa".

Art. 3 - Costituzione del fondo incentivante

1. Il fondo incentivante è costituito a valere sugli stanziamenti previsti in bilancio per lavori servizi e forniture mediante apposito accantonamento, di norma, all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.
2. Le somme che alimentano il fondo sono determinate secondo le disposizione del presente regolamento in misura non superiore al 2% dell'importo degli appalti di lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra i soggetti individuati all'art. 2.
4. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è utilizzato per finanziare le spese tassativamente elencate dall'art. 113, comma 4, del d.lgs. 50/2016.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o, in sede esecutiva, dei ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del d. lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera conformi al suddetto art. 106, invece, concorrono ad alimentare il predetto fondo qualora comportino opere aggiuntive o si preveda l'utilizzo di maggiori risorse rispetto all'importo contrattuale.
7. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo (art. 106 comma 2 d.lgs. 50/2016).
8. L'accantonamento delle somme destinate al fondo è effettuato nella prima annualità per le attività di programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure i gara, nelle annualità successive per le attività di RUP e per la direzione dell'esecuzione dei contratti.
9. Gli importi riconosciuti come incentivi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Amministrazione e, dai medesimi importi, sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull'Amministrazione.

Art. 4 - Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo

1. Sono incentivati i lavori con importo a base di gara superiori o uguali a € 40.000,00, purché affidati mediante procedura comparativa che implichi una reale competizione tra operatori economici². Per i lavori con importo a base di gara compreso inferiore a € 100.000 euro il presupposto per la destinazione al fondo è l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora

² (Corte dei conti, Lombardia n. 310/2019/PAR; Puglia n. 52/2019/PAR; Marche n.28/2018/PAR; Liguria n. 136/2018/PAR)

mancante, dei successivi livelli di progettazione. Per i lavori con importo a base di gara superiori o uguali a 100.000 euro il presupposto per la destinazione al fondo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

2. Per le forniture e i servizi presupposti per la destinazione al fondo sono:
 - importo a base di gara della fornitura o del servizio non inferiore a 500.000 con nomina del direttore dell'esecuzione, salvo quanto previsto al comma 3;
 - l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi,
 - la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto quale soggetto diverso dal responsabile del procedimento,
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento solo per prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, o inferiore per interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, oppure per interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
4. Costituiscono requisiti minimi della procedura comparativa che giustifica l'erogazione degli incentivi:
 - il cosiddetto affidamento diretto mediato, l'affidamento diretto preceduto dalla comparazione di più preventivi, come previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. d.lgs. 50/2016, che consente, per valori pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 per i lavori, o alle soglie UE per forniture e servizi, di procedere con affidamento diretto, ma previa valutazione di tre preventivi per i lavori e di almeno cinque preventivi per servizi e forniture;
 - la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del Codice dei contratti e, conseguentemente, anche le fattispecie dell'art. 36 comma 2 lett. c) e c-bis), nonché la procedura derogatoria e temporanea del DL 76/2020, art. 1 lett. b)3;

Art. 5 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e della presente disciplina:
 - contratti affidati direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti, nonché l'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 (convertito dalla legge 120/2020)⁴;
 - lavori, servizi e forniture affidati senza l'utilizzo di una procedura comparativa di cui al comma 4 dell'art. 4;

1. ³ tali norme ammettono procedure negoziate da espletare previa "consultazione" di un numero di operatori economici differenziato in ragione del valore del contratto da aggiudicare (Corte dei conti Emilia-Romagna, n. 33/2020/PAR; Veneto, n. 121/2020/PAR; Liguria, n. 59/2021/PAR). Alla luce del tenore letterale dell'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (che rapporta il fondo al valore posto a base di gara), lo svolgimento della procedura comparativa è stato ritenuto presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi, quantomeno nella forma di indagini di mercato e comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali, cosicché la stazione appaltante sia vincolata alla "valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare" (Corte dei conti Liguria, n. 59/2021/PAR)

⁴ che consente, in via derogatoria, di affidare direttamente appalti di lavori fino a 150.000 euro e forniture e servizi fino a 139.000

- i contratti esclusi dall'applicazione del codice in base alle disposizioni di cui al d. lgs. 50/2016 (art. 1, comma 3, art. 17, art. 19, art. 20);

gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 500.000, salve le ipotesi di cui all'art. 4, comma 3;

- le concessioni di servizi⁵.

- opere realizzate con contratti di locazione finanziaria ⁶.

- opere di urbanizzazione realizzate a scomputo dal privato titolare di permesso di costruire;

- lavori effettuati con contratti di partenariato pubblico privato⁷.

Art. 6 - Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima del 2% dell'importo a base di gara di cui all'art. 2, comma 1, è così graduata:

per i lavori:

Importo	% da destinare al fondo
Fino a € un milione	2%
>€ un milione a < = €1.700.000,00	1,8%
> € 1.700.000,00 < € soglia comunitaria	1,5 %
Oltre soglia comunitaria	1%

per servizi e forniture:

Importo	% da destinare al fondo
Fino a € 250 mila	2%
> € 250 mila € < € 500 mila	1,5%
>€ 500 mila € < 1 milione	1%
Oltre 1 milione	0,5%

2. Il fondo è costituito dalla somma dell'importo risultante applicando la percentuale del primo scaglione e l'importo risultante applicando la percentuale degli scaglioni successivi sulla quota eccedente gli scaglioni che precedono.

5 (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 15/2019/QMIG; Lombardia n. 37/2020/PAR).

6 (Corte dei conti Veneto n. 20/2020/PAR);

7 (Corte dei conti Liguria n. 122/2019/PAR).

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Art. 7 - Ripartizione del fondo

1. La ripartizione del fondo tra i vari dipendenti incaricati in relazione all'attività assegnata avviene nelle percentuali riportate nelle seguenti tabelle.

Per i lavori, servizi- forniture:

Attività svolta	% massima riconoscibile	% massima riconoscibile solo per appalti PNRR
Programmazione della spesa, tra cui attività inerenti: pianificazione finanziaria della spesa nel bilancio di previsione, aggiornamenti successivi e variazioni di bilancio, gestione contabile dell'entrata e della spesa, assistenza nella formulazione dei cronoprogrammi finanziari e nei relativi aggiornamenti, assistenza nella formulazione e verifica del Quadro Economico delle opere, analisi compatibilità flussi di cassa e risorse finanziarie, ecc.	14	20
Verifica/validazione preventiva dei progetti	10	10
Predisposizione e controllo delle procedure di bando *	8	8
Attività, controlli e verifiche inerenti l'esecuzione dei contratti	7	7
Responsabile unico del procedimento e supporto al RUP	36	36
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	17	11
Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (forniture e servizi)	5	5
Collaudatore statico	3	3

**) voce comprensiva della quota di incentivo spettante alla CUC/SUA.*

2. In presenza di collaboratori, anche appartenenti ad altre aree facenti parte del gruppo di lavoro appositamente costituito, le percentuali sopra stabilite vengono suddivise in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile dell'area titolare della procedura di concerto con il Segretario comunale, qualora vi sia il coinvolgimento di collaboratori appartenenti ad altre aree.

Art. 8 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti ad errori imputabili ai soggetti incaricati della predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente.
4. Qualora si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti ad errori imputabili ai soggetti incaricati della predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI ESECUZIONE	entro il 20% del tempo contrattuale	30%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	50%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	100%
COSTI DI REALIZZAZIONE	entro il 20% dell'importo contrattuale	30%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	50%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	100%

Art. 9 - Conferimento degli incarichi

1. Il Responsabile del settore interessato individua per ciascuna fase, i dipendenti incaricati delle attività incentivate. L'individuazione è operata con atto formale contenente:
 - l'oggetto dei lavori, opere, forniture e servizi,
 - l'importo previsto a base di gara,

- l’elencazione delle attività previste.
2. Il Responsabile di settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l’incarico in ogni momento.
 3. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote nella tabella dell’art 8.
 4. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti in quanto affidate a personale esterno alimentano il fondo incentivante le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113, comma 3 del d. lgs. 50/2016⁸.

Art. 10 - Liquidazione dell’incentivo

1. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal Responsabile dell’area/settore preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nel procedimento. Nel caso in cui il responsabile del settore coincida con il RUP, la relazione inerente al raggiungimento delle attività svolte dovrà ottenere il visto preventivo da parte del Segretario comunale dell’Ente.
2. Ai fini della liquidazione dell’importo spettante, nel limite dalla quota attribuita, il Responsabile tiene conto:
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l’efficienza delle varie fasi del processo.
3. Nel caso di ritardi nei tempi o incrementi nei costi imputabili a negligenza del dipendente la quota spettante verrà decurtata delle percentuali di cui all’art.9.
4. Il pagamento della quota di incentivazione è disposta entro 60 giorni dall’accertamento della conclusione dell’attività assegnata. Nel caso di appalti di servizi o forniture e concessioni di servizi che hanno durata pluriennale, la liquidazione per le attività del RUP nella fase dell’esecuzione, del direttore dell’esecuzione e dei collaboratori nella fase dell’esecuzione è disposta a consuntivo con cadenza annuale.
5. Ai fini delle liquidazione le prestazioni si intendono concluse:
 - a) per la programmazione della spesa, con l’emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l’invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione;
 - d) per l’esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l’espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l’emissione del certificato di ultimazione lavori;

⁸ Si evidenzia che la disposizione di legge sembra creare un effetto paradossale, per cui minore attività viene svolta all’interno e maggiore è la somma ripartita fra i dipendenti. A tal proposito sarà monitorato l’eventuale orientamento giurisprudenziale che dovesse formarsi.

- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.
6. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, per causa non imputabile ai soggetti destinatari e limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 40% della percentuale spettante.
 7. Le somme non liquidate, in seguito ad accertamento negativo o parzialmente positivo della prestazione svolta dal dipendente o in seguito al mancato avvio dei lavori/servizi o alla mancata acquisizioni delle forniture, sono economie di bilancio.
 8. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo⁹. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia sul fondo; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.
 9. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 11 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

1. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo stabilito dall'articolo 7, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

Art. 12 - Disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (19 aprile 2016) e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato stanziato nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
2. In ogni caso, per il periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017, l'entità delle risorse finanziarie deve essere rispettoso dei limiti posti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. A decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della norma innovativa introdotta con il comma 5-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le predette risorse non sono più soggette a tale vincolo. Le

⁹ Si richiama il principio per cui il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non di quello di cassa (vedi: Corte dei Conti, Sezione Liguria, Deliberazione 14 aprile, n. 35/2015/SRCLIG che richiama la Sezione delle Autonomie, pronuncia n. 7 del 23 aprile 2009).

condizioni dettate dal presente comma sono riferite agli incentivi relativi alle attività effettivamente compiute nei predetti periodi.

3. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione alle procedure per le quali, alla data di entrata in vigore dello stesso, non è ancora stato costituito il gruppo di lavoro precedentemente all'aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture. Per le procedure per le quali è già stato costituito il gruppo di lavoro ed in ogni caso aggiudicato l'affidamento, si applica il regolamento previgente.

Art. 13 - Rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al d. lgs 50/2016 e smi ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 28/03/2017.

.....

Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 61 del 26.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, pubblicata on line il 14.06.2023 sino al 29.06.2023

IL SINDACO

F.to dott.ssa Chiara Drago



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Stefano Valli